



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO 23 giugno 2020 , n. 105 . Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
DECRETO 7 luglio 2020 , n. 106 . Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si trasmettono i decreti ministeriali in oggetto indicati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 212, del 26 agosto 2020.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucci

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 23 giugno 2020, n. 105.

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00124) Pag. 1

DECRETO 7 luglio 2020, n. 106.

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (20G00125) Pag. 10

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2020.

Attribuzioni di ulteriori risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'anno 2020. (20A04608) Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 2 agosto 2020.

Modifica del decreto 6 ottobre 2016, concernente le caratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine. (20A04625) Pag. 20



Ministero della giustizia	
DECRETO 7 agosto 2020.	
Approvazione del bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019. (20A04615)	Pag. 20
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	
DECRETO 9 luglio 2020.	
Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. (20A04596)	Pag. 26
Ministero dello sviluppo economico	
DECRETO 19 giugno 2020.	
Scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di duecento-quattro società cooperative aventi sede nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. (20A04607)	Pag. 29
Presidenza del Consiglio dei ministri	
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	
ORDINANZA 18 agosto 2020.	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 697). (20A04616)	Pag. 40
ORDINANZA 18 agosto 2020.	
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 698). (20A04617)	Pag. 41
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ	
Agenzia italiana del farmaco	
DETERMINA 7 agosto 2020.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atorvastatina Vivanta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/839/2020). (20A04523)	Pag. 42
DETERMINA 7 agosto 2020.	
Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Atriance». (Determina n. DG/841/2020). (20A04524)	Pag. 44
DETERMINA 7 agosto 2020.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lestronette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/844/2020). (20A04597)	Pag. 46
DETERMINA 7 agosto 2020.	
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miranova», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/845/2020). (20A04598)	Pag. 47
DETERMINA 7 agosto 2020.	
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Delyba», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/851/2020). (20A04526)	Pag. 49
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI	
Agenzia italiana del farmaco	
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Accord» (20A04521)	Pag. 50
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi» (20A04522)	Pag. 51
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo». (20A04525)	Pag. 52
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobengvano» (20A04570)	Pag. 54
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltarol» (20A04572)	Pag. 54
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2020.	
Scioglimento del consiglio comunale di Partinico e nomina della commissione straordinaria. (20A04566)	



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 giugno 2020, n. 105.

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle

lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO STRAORDINARIO PER DIRETTORE


Art. 1.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in



possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 2.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:

- a) scienza delle costruzioni;
- b) tecnica delle costruzioni.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
- b) elementi di elettrotecnica;
- c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,50;
- b) lauree magistrali: punti 2,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

3. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali non correlate alle lauree di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 0,50; in caso di possesso di più abilitazioni tale punteggio non è cumulabile.

4. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 3,50.

5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo II

CONCORSO STRAORDINARIO PER DIRETTORE LOGISTICO-GESTIONALE

Art. 4.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali, di cui all'articolo 13-*octies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 5.



4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 5.

Classi di laurea magistrale

1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 4 sono le seguenti:

- a) giurisprudenza (LMG/01);
- b) scienze dell'economia (LM-56);
- c) scienze della politica (LM-62);
- d) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
- e) scienze economico-aziendali (LM-77).

2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

Art. 6.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:

- a) diritto amministrativo;
- b) contabilità di stato.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale;
- b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
- c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 7.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

3. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo III

CONCORSO STRAORDINARIO PER DIRETTORE INFORMATICO

Art. 8.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.



2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche, di cui all'articolo 13-*octies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 9.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 9.

Classi di laurea magistrale

1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti:

- a) fisica (LM-17);
- b) informatica (LM-18);
- c) ingegneria dell'automazione (LM-25);
- d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
- e) ingegneria informatica (LM-32);
- f) matematica (LM-40);
- g) sicurezza informatica (LM-66);
- h) tecniche e metodi per la società dell'informazione (LM-91).

2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

Art. 10.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) gestione dei sistemi di elaborazione dati;
- b) utilizzo dei database *management system* (D.B.M.S.);

c) sicurezza informatica;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;

e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 11.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:


- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

3. Non è valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni



di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 12.

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della minore età anagrafica.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

Art. 14.

Corso di formazione e immissione in ruolo

1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.

2. Ciascun corso è articolato in moduli didattici settimanali e si conclude con un esame finale, diretto a verificare il livello di apprendimento e qualificazione raggiunto. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.

3. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.

Art. 15.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Interno, foglio n. 2388

NOTE

AVVERTENZA:


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale



dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2018, n. 258, S.O.

— Il testo vigente dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). — 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143;

b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;

c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.»

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-

re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). — 1.

2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies.

2-octies.


2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

3.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.



— Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 2005, n. 293.

— Il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 13-ter del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è il seguente:

«Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). — 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:

- 1) vice direttore speciale;
- 2) direttore speciale;
- 3) direttore coordinatore speciale.

2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.

7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.

9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

11. La promozione alla qualifica di direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

14. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

15. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predisporre piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le



unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antecedenti.

19. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.»

— Il testo dell'articolo 143 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 143 (*Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative*). — 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destinati dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.»

— Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 13-*octies* del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è il seguente:

«Art. 13-*octies* (*Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche*). — 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche:

a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:

1) vice direttore speciale logistico-gestionale;

2) direttore speciale logistico-gestionale;

3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale;

b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:

1) vice direttore speciale informatico;

2) direttore speciale informatico;

3) direttore coordinatore speciale informatico.


2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico.

4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore speciale logistico-gestionale e direttore speciale informatico.

5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.

6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.



7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato «esperto» è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico.

8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

10. La promozione alle qualifiche di direttore speciale logistico-gestionale e di direttore speciale informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori speciali informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

11. La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore coordinatore speciale informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

13. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

14. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 è inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

16. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessità commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinenti al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione

del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attività di studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

19. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici.

20. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

— Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 13-*octies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note all'articolo 4.

— Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse.


Note all'art. 13:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

20G00124



DECRETO 7 luglio 2020, n. 106.

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Visto, in particolare, l'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO STRAORDINARIO PER PRIMO
DIRIGENTE LOGISTICO-GESTIONALE

Art. 1.


Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è a cinque posti ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirettore logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.



Art. 2.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 3.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:

- a) diritto amministrativo;
- b) contabilità di Stato.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) diritto costituzionale;
- b) elementi di diritto dell'Unione europea;
- c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;

f) dottorato di ricerca: punti 1,00.


3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.

4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 155, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.

7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestatato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.



8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo II

CONCORSO STRAORDINARIO PER PRIMO DIRIGENTE INFORMATICO

Art. 5.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è ad un posto ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 7.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.

2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:

- a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione;
- b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei *database management systems* (D.B.M.S.).

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

- a) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e al codice dell'amministrazione digitale;
- b) sicurezza informatica;
- c) elementi di diritto amministrativo;
- d) elementi di contabilità di stato;
- e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 8.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

- a) lauree universitarie: punti 1,00;
- b) lauree magistrali: punti 1,50;
- c) master universitario di I livello: punti 0,30;
- d) master universitario di II livello: punti 0,50;
- e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
- f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.



4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.

5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle editate in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.

7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.

8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo III

CONCORSO STRAORDINARIO PER PRIMO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Art. 9.

Modalità di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

3. Il concorso è ad un posto ed è riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto legislativo, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei rispettivi ruoli di provenienza del previgente ordinamento.


4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante. Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonché il relativo supplente, è individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.



Art. 11.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.

2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di:

a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito;

b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;

c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:

a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza;

b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile;

c) diritto dell'informazione e della comunicazione;

d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 12.

Titoli e anzianità di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianità di effettivo servizio.

2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:

a) lauree universitarie: punti 1,00;

b) lauree magistrali: punti 1,50;

c) master universitario di I livello: punti 0,30;

d) master universitario di II livello: punti 0,50;

e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;

f) dottorato di ricerca: punti 1,00.

3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.


4. È ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneità professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00.

5. È ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti.

6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.

7. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle editate in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori – diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10.

8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.



9. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

10. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della maggiore età anagrafica.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

Art. 14.

Corsi di formazione e immissione in ruolo

1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.

2. Ciascun corso è articolato in moduli didattici settimanali ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneità.

3. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.

Art. 15.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2020

Il Ministro: LAMORGESE

Visto, il *Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Interno, foglio n. 2389

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.


— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2018, n. 258, S.O.

— Il testo vigente dell'art. 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 260 (*Concorsi straordinari per primo dirigente*). — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirettore logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;



b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;

c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'art. 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonché al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.»

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

— Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1963, n. 49.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è il seguente:

«Art. 64 (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*).— 1.

2.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies.

2-octies.

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

3.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 155 (*Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali*). — 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 164 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è il seguente:

«Art. 164 (*Accesso al ruolo dei direttivi informatici*). — 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.».



Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— La rubrica del Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è la seguente:

«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative».

— La rubrica del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è la seguente:

«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo II - Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente».

— Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 32 della citata legge 3 febbraio 1963, n. 69, è il seguente:

«Art. 32 (*Prova di idoneità professionale*). — L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla

conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».

Note all'art. 13:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

20G00125

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2020.

Attribuzioni di ulteriori risorse all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'anno 2020.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono

trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;



Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che, all'art. 1, comma 332, prevede che lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che, a decorrere dall'anno finanziario 2016, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui, per complessivi euro 21.915.742,00;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 234861 del 22 novembre 2019, che ha disposto la variazione in aumento, pari ad euro 1.200.789, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 254657 del 18 dicembre 2019, che ha disposto la variazione in aumento pari ad euro 1.298.982 allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 e, in particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2020, pari a euro 71.915.742;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni dell'INPS, le risorse trasferite relativamente all'annualità 2019, valutate anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, sono insufficienti a garantire ai datori di lavoro privati che abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi;

Considerato l'andamento della spesa e al fine di garantire ai datori di lavoro privati l'accesso agli incentivi, si rende necessario disporre l'integrale trasferimento all'INPS degli ulteriori 50 milioni di euro disponibili a valere sull'annualità 2020, senza trattenere alcuna risorsa in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 13 della legge n. 68 del 1999;

Vista la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2020, con cui si richiede il trasferimento all'INPS delle risorse di euro 50.000.000 a va-

lere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e delle risorse, di euro 2.499.771, versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis della legge n. 68 del 1999;

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze del 14 maggio 2020, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito all'adozione del presente provvedimento;

Vista la nota del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, datata 5 giugno 2020, che esprime il nulla osta al prosieguo dell'iter del presente provvedimento, accolte le modifiche formali richieste;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Risorse attribuite all'INPS

1. Fermo restando il trasferimento delle risorse, pari ad euro 21.915.742, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro per i disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono trasferite all'INPS per l'annualità 2020:

a) le risorse, per complessivi euro 2.499.771, versate nel IV e V bimestre 2019 dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis della legge n. 68 del 1999;

b) le risorse, pari ad euro 50.000.000, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2020.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1801

20A04608



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2020.

Modifica del decreto 6 ottobre 2016, concernente le caratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui decreto ministeriale sopraindicato;

Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Ritenuta l'opportunità di definire con maggiore chiarezza, per quali tipologia di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6, comma 4, del decreto di massima viene modificato nel modo seguente:

«Detta provvigione verrà corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, e sarà calcolata esclusivamente per le aste di cui al Titolo II (aste ordinarie), che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione minima pari al 3% dell'ammontare totale emesso in

ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota minima. Al quarto trimestre la provvigione verrà corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nel corso dell'intero anno solare, fino a un massimo del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto già corrisposto nei primi tre trimestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si farà riferimento alla vita residua dei titoli».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a partire dal 3 agosto 2020.

Roma, 2 agosto 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A04625

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 agosto 2020.

Approvazione del bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante «L'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili»;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante «Riordinamento degli Archivi notarili»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, recante «Approvato del regolamento sui servizi contabili degli Archivi notarili»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;



Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra l'Ufficio centrale degli archivi notarili del Dipartimento per gli affari di giustizia e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché concernente l'individuazione, presso l'Amministrazione degli archivi notarili, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» ed in particolare l'art. 3 che modifica, tra l'altro, la procedura di approvazione dei bilanci delle amministrazioni autonome (dapprima appendici allegate agli stati di previsione dei rispettivi Ministeri);

Considerato in particolare l'art. 1, della richiamata legge 17 maggio 1952, n. 629, come novellato dall'art. 3, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nei seguenti termini: «... Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti....»;

Considerato il bilancio di sola cassa degli Archivi notarili è strutturato per missioni e programmi, secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato, altresì, che la legge 4 agosto 2016, n. 163 ha previsto, tra l'altro, l'unificazione della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento, e che pertanto si rende necessario semplificarne il contenuto prevedendo, anche in relazione alle modifiche apportate alla legge n. 629, l'adozione di appositi decreti interministeriali per l'attuazione di talune variazioni di bilancio;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 2018, con il quale il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno approvato il bilancio di previsione degli Archivi notarili per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 4 luglio 2019, n. 3439, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 30 luglio 2019, al n. 1648, con il quale è stato disposto un prelievamento dal Fondo per le spese impreviste a favore di alcuni articoli delle spese;

Decreta:

È approvato il conto consuntivo dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2019 integrato dai prospetti allegati, con le seguenti risultanze complessive:


totale entrate al 31 dicembre 2019	432.084.818,84
totale spese al 31 dicembre 2019	394.881.298,29

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione, alle commissioni parlamentari competenti in materia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI




ARCHIVI NOTARILI			
ENTRATE			
<i>Missione</i>		2019	
<i>Programma</i>			
<i>Titolo</i>		ENTRATE PREVISTE	ENTRATE RISCOSSE
1	Giustizia (6)	470.698.309	432.084.818,84
1.1	Giustizia civile e penale (006.002)	470.698.309	432.084.818,84
ENTRATE CORRENTI		462.602.050	432.064.028,84
101	Proventi ordinari spettanti agli Archivi Notarili	85.000.000	81.831.289,19
102	Tasse di concorso per l'ammissione alle carriere del personale degli Archivi Notarili	2.000	0,00
103	Contributi alle spese di concorsi per la nomina di notai	2.000	0,00
104	Aggio sulle quote di onorari e sui contributi riscossi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	7.300.000	6.950.999,18
106	Tasse spettanti al Registro Generale dei Testamenti	7.000	7.633,00
116	Incameramento quote di onorari prescritti	«	«
117	Tasse di concorso per la nomina ed i trasferimenti dei notai	10.000	6.393,24
118	Sanzioni pecuniarie a carico del personale ausiliario degli Archivi Notarili	50	0,00
119	Sanzioni pecuniarie per contravvenzione a norme di contabilità e amministrative in sostituzione dell'ammenda penale	85.000	52.691,13
123	Rendite e interessi	2.500.000	207.074,84
131	Sanzioni pecuniarie dovute dai notai	2.500.000	419.488,02
133	Riscossioni di quote di onorari e di contributi per conto della Cassa Nazionale del Notariato	360.000.000	340.598.467,35
134	Ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni concernenti l'ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili. Addebiti vari	1.000.000	192.620,48
135	Depositi cauzionali	5.000	0,00
136	Proventi derivanti dal rilascio delle copie di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n.197	1.000	36,35
137	Valori bollati	1.000.000	713.073,00
138	Tasse ipotecarie e imposte di registro	1.250.000	860.396,61
140	Proventi, rimborso spese facenti carico alle parti richiedenti attività notarile. Recuperi vari	400.000	216.199,17
141	Somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili per spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai relativi contratti	40.000	7.667,28
142	Rimborso da altre amministrazioni per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	1.500.000	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		8.096.259	20.790,00
501	Vendita di beni ed altre entrate di carattere patrimoniale	4.780.000	140,00
502	Restituzione di anticipazioni accordate alle imprese appaltatrici di lavori	500	0,00
503	Somma da introitare per ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650,00
504	Prelevamento dal fondo dei sopravanzi	3.295.109	0,00



ARCHIVI NOTARILI			
SPESE			
<i>Missione</i>		2019	
<i>Programma</i>			
<i>Centro di responsabilità</i>			
<i>Azione</i>		SPESE PREVISTE	SPESE PAGATE
1	Giustizia (6)	470.698.309	394.881.298,29
1.1	Giustizia civile e penale (006.002)	470.698.309	394.881.298,29
	ARCHIVI NOTARILI	470.698.309	394.881.298,29
	Spese di personale per il programma civile e penale	27.704.000	20.798.063,95
101	Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive	25.180.000	19.063.086,62
1	Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	18.277.000	14.636.521,46
2	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle spese fisse	5.270.000	4.184.734,17
3	Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	55.000	40.478,76
4	Quota del fondo unico di amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	1.260.000	152.128,94
5	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione relativi alle competenze accessorie	318.000	49.223,29
102	Rimborso spese di trasporto per trasferimenti	5.000	0,00
107	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale civile	550.000	391.804,59
116	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi. Versamenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi relativi ad anni pregressi	77.000	0,00
129	Spese per accertamenti sanitari	80.000	38.076,44
150	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000	26.520,00
153	Equo indennizzo al personale civile per la perdita dell'integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio. Rimborso in favore dell'INAIL di somme erogate a dipendenti dell'Amministrazione	50.000	35.488,80
156	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	1.662.000	1.240.530,99
1	IRAP sulle competenze fisse	1.550.000	1.224.159,22
2	IRAP sulle competenze accessorie	112.000	16.371,77
175	Assicurazione contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti	10.000	2.556,51
176	Oneri a carico dell'Amministrazione per l'utilizzazione a tempo determinato di lavoratori non di ruolo	40.000	0,00
	Gestione del patrimonio immobiliare ed archivistico e controllo dell'attività notarile	57.930.900	11.181.109,05
103	Rimborso spese per missioni nel territorio nazionale svolte per fini istituzionali generali	350.000	170.151,60
105	Rimborso per missioni svolte per l'espletamento di compiti ispettivi	400.000	228.211,16
106	Rimborso spese per missioni all'estero	15.000	0,00



120	Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; gettoni di presenza e compensi ai componenti. Indennità di missione e rimborso spese di trasferta ai membri estranei all'Amministrazione degli Archivi Notarili. Compensi ai tecnici incaricati dei collaudi	5.000	0,00
121	Spese per la custodia e pulizia dei locali	1.650.000	1.284.363,03
122	Fitto di locali ed oneri accessori	1.275.000	886.554,64
123	Manutenzione degli immobili condotti in locazione. Installazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario	170.000	95.275,60
124	Spese di ufficio, fornitura di stampati, bollettari, registri, oggetti di cancelleria, di pulizia e di facile consumo, nonché di materiale di consumo per apparecchiature elettroniche, di riproduzione e stampa. Rilegatura di registri. Postelegrafoniche. Fornitura di energia elettrica e di acqua. Fornitura di divise al personale delle carriere ausiliaria e ausiliaria-tecnica. Riscaldamento autonomo dei locali. Spese autofilotrannvarie	2.000.000	1.511.526,87
125	Completamento, regolarizzazione e riordinamento delle schede dei notai cessati. Manutenzione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e rilegatura del materiale documentario depositato negli Archivi Notarili	260.000	53.693,96
127	Spese per il ritiro dei atti dei notai cessati	30.000	9.906,40
128	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	5.000	2.439,91
130	Spese per l'attuazione di corsi per il personale e per l'addestramento dello stesso alla utilizzazione di apparecchiature per microfilmatura, meccanografiche ed elettroniche. Gettoni e compensi ai docenti. Indennità di missione erimborso spese di trasporto. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie	100.000	68.078,81
131	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali in proprietà o in uso gratuito perpetuo. Installazione, riparazione e manutenzione negli stessi di impianti di sicurezza per la salvaguardia del personale e del materiale documentario. Acquisto, manutenzione, revisione e collaudo degli estintori. Indennità tariffarie ai tecnici incaricati a norma di legge dei sopralluoghi agli impianti	1.850.000	1.309.639,39
132	Acquisto e/o noleggio di apparecchiature elettroniche e di riproduzione e relativi servizi, nonché di scaffalature e di altre attrezzature archivistiche (armadi metallici, schedari, carrelli portavolumi e scale portatili). Riparazione e manutenzione di arredi e mobili di ufficio, macchine, nonché di scaffalature e delle altre attrezzature archivistiche	1.200.000	761.896,51
133	Imposte e tasse	800.000	631.602,62
134	Spese condominiali, spese di riscaldamento a conduzione condominiale. Assicurazione immobili e mobili	1.250.000	911.781,08
135	Acquisto di arredi e mobili di ufficio	160.000	159.721,56
136	Spese casuali	250	30,00
138	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione autonoma degli Archivi Notarili.	40.000	17.783,00
139	Spese per trasporto, trasloco e deposito di materiale documentario, attrezzature archivistiche, mobilia e macchinari per effetto di trasferimenti o soppressione di Archivi notarili o per altra causa. Spese per versamento di atti e documenti agli Archivi di Stato. Altre spese varie	1.050.000	653.634,16
142	Acquisto e rilegatura di libri	110.000	76.540,07
143	Spese per i concorsi di accesso in carriera. Fitto o concessione di immobili per lo svolgimento delle prove scritte. Noleggio tavoli e sedie. Spese accessorie	5.000	3.558,22



144	Spese telefoniche	100.000	27.850,05
145	Spese di tipografia, stampa, ecc. per pubblicazioni relative alla attività istituzionale dell'Amministrazione, nonché spese di traduzione per l'attività del R.G.T.	10.000	0,00
146	Spese di pubblicità, relative anche ad avvisi di gara	5.000	0,00
147	Partecipazione a manifestazioni, mostre e congressi	5.000	0,00
152	Rimborsi per eccedenze di riscossione	150.000	54.052,50
163	Restituzione di depositi cauzionali	5.000	0,00
169	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	20.650	20.650,00
170	Spese per liti e contrattuali. Interessi sui depositi cauzionali. Spese per sanzioni amministrative	50.000	15.456,54
171	Fondo per le spese impreviste	3.060.000	0,00
501	Acquisto e costruzione di immobili. Trasformazione e miglioramento di immobili di proprietà dell'Amministrazione	30.000.000	1.502.821,32
503	Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l'Amministrazione ha l'uso gratuito perpetuo	9.000.000	116.299,96
505	Spese per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo	1.000.000	303.129,97
506	Attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti nonché la gestione dei servizi e degli impianti destinati all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico - scientifiche	1.800.000	304.460,12
	Riscossione dei contributi notarili e gestione delle poste compensative	385.063.409	362.902.125,29
140	Concorsi e rimborsi allo Stato	3.409	0,00
141	Spese di concorsi per nomine di notai	10.000	0,00
162	Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa Nazionale del Notariato	360.000.000	343.121.564,54
164	Versamento ai Consigli notarili delle sanzioni pecuniarie dovute dai notai	2.500.000	422.540,97
165	Somme addebitate coattivamente, per spese non imputabili all'Amministrazione degli archivi notarili	1.500.000	285.008,77
166	Valori bollati	1.000.000	707.913,01
167	Tasse ipotecarie e imposte di registro	1.250.000	853.263,00
168	Versamento al "Fondo dei sopravanzi degli Archivi Notarili" dei proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	1.300.000	11.835,00
502	Avanzi da reimpiegare	17.500.000	17.500.000,00

20A04615



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2020.

Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo art. 1 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalità di concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del capitolo n. 7723 «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonché di erogare i relativi mutui agevolati;

Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già gestisce ed eroga, per conto della stessa Amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto può efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e quella delle regioni;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 18 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:


- a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
- b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;
- d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del regolamento.
- e) «Progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
- d) avere sede operativa nel territorio nazionale.
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;



f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.

Art. 3.

Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

2. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.

3. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.

Art. 4.

Iniziativa ammissibili

1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;

b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purché non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.

2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;

c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;

e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;

f) servizi di progettazione;

g) beni pluriennali;

h) acquisto di terreni;

i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.

2. La spesa di cui alla lettera a) è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità ed ai servizi di progettazione è ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.

3. L'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.

4. La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.

5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attività prevista dal progetto.

6. Non possono essere concessi aiuti per:

a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) lavori di drenaggio;

d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;

e) acquisto di animali.

7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.

8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.



9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

Art. 7.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.

2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione.

3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.

4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.

Art. 8.

Modalità di rendicontazione

1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3.

2. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 3 vengono

ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

Art. 10.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;

b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;

c) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;

d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;

e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11;


f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso.

2. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. ISMEA può acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.



Art. 12.

Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione, che sarà oggetto di registrazione presso la Corte dei conti, con ISMEA, soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.

2. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 506, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 13.

Istruzioni applicative

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.

2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Il regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 747

20A04596

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2020.

Scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di duecentoquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le duecentoquattro società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore delle duecentoquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Emilia-Romagna riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2020

Il direttore generale: SCARPONI



ALLEGATO

ELENCO N. 13/SC/2020 DI 204 COOPERATIVE DA SCIogliere PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE REGIONI: LOMBARDIA - LIGURIA, PIEMONTE e EMILIA ROMAGNA

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
1	I.L. IMBALLAGGI INDUSTRIALI LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	07243890964	MI - 1946236	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	21/12/2010
2	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	05998530967	MI - 1864791	LAINATE	MI	LOMBARDIA	2012	11/01/2008
3	G.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	03332210131	CO - 308748	COMO	CO	LOMBARDIA	2013	21/04/2011
4	TEMPO SOCIETA' COOPERATIVA	07600620962	MI - 1970025	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	27/10/2011
5	LA GIARA SOC. COOP.	07748830960	MI - 1979337	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	15/02/2012
6	ALL-SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03859410163	BG - 414369	BERGAMO	GB	LOMBARDIA	NO	24/09/2012
7	MINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04018900169	BG - 428361	PONTIROLO NUOVO	BG	LOMBARDIA	NO	13/10/2014
8	ALTRA STORIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05556050960	MI - 1831105	MILANO	MI	LOMBARDIA	2009	28/12/2006
9	COOPEDIL S.R. S.C.A.R.L. CON O SENZA INTERRUZIONE QUINDI ANCHE "COOPEDIL S.R. SCARL" O "COOPEDIL SR SCARL"	07506450969	LO - 1468253	SAN ROCCO AL PORTO	LO	LOMBARDIA	2012	05/07/2011
10	M.C.S.M. SOCIETA' COOPERATIVA	08630370966	LO - 1472573	SAN ROCCO AL PORTO	LO	LOMBARDIA	NO	14/05/2014
11	ENERGICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	0804980962	MI - 2000309	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	22/11/2012
12	ABC COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	07933040961	MI - 1991654	MILANO	MI	LOMBARDIA	2012	18/07/2012
13	LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03438760138	CO - 314897	GUANZATE	CO	LOMBARDIA	NO	23/01/2013
14	ABM SOCIETA' COOPERATIVA	03970140160	BG - 424237	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	NO	13/02/2014
15	NGD-NEW GENERATION DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	08462580963	MI - 2028450	TURBIGO	MI	LOMBARDIA	NO	19/12/2013
16	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDILOMBARDIA	07923260967	MI - 1990972	SAN DONATO MILANESE	MI	LOMBARDIA	2012	11/07/2012
17	ATOS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	03418520122	VA - 349910	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	LOMBARDIA	NO	28/05/2014
18	ECOFLOID SOCIETA' COOPERATIVA	08638770969	MI - 2038882	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	24/04/2014
19	LACI BUTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10055470156	MI - 1341326	MILANO	MI	LOMBARDIA	2012	09/04/1990
20	HELIKO' - COOPERATIVA SOCIALE	03406300123	VA - 348919	VARESE	VA	LOMBARDIA	NO	27/03/2014



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
21	COOPERATIVA POSTEGGI COGNESI SOCIETA' COOPERATIVA	08145310960	MI - 2005555	VIMODRONE	MI	LOMBARDIA	NO	12/02/2013
22	S.E.A. SOC. COOP.	06838100961	MI - 1919245	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	2010	30/12/2009
23	ELE & TI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	08430520968	LO - 1471768	CASALPUSTERLENGO	LO	LOMBARDIA	2013	11/11/2013
24	SOCIETA' COOPERATIVA PLATINO	08343990969	MI - 2019269	CASSANO D'ADDA	MI	LOMBARDIA	2013	30/07/2013
25	TRA IL BIANCO E IL NERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08517640960	MI - 2031609	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	NO	27/01/2014
26	G.O. ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	08459350966	LO - 1471904	LODI	LO	LOMBARDIA	NO	05/12/2013
27	G.E.Z. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05687970961	MI - 1841134	SETTALA	MI	LOMBARDIA	NO	21/03/2007
28	EXPRESS ITALIA COOPERATIVA TRASPORTI	08193290965	LO - 1470836	MERLINI	LO	LOMBARDIA	NO	07/03/2013
29	CUSTOMER CARE SOCIETA' COOPERATIVA	06987310965	MI - 1928195	TRUCCAZZANO	MI	LOMBARDIA	NO	25/03/2010
30	INTRACS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05688710968	MI - 1842079	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	28/03/2007
31	ZARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03348110168	BG - 370688	ANTEGNATE	BG	LOMBARDIA	2008	14/11/2006
32	TEATRO CINQUE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03585220969	MI - 1686382	MILANO	MI	LOMBARDIA	2007	05/06/2002
33	IDEA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	01464890191	CR - 174103	DOVERA	CR	LOMBARDIA	NO	16/02/2009
34	PICCOLA COOPERATIVA VACCITULAFUORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO	02335920209	MN - 244142	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	NO	04/04/2011
35	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA BALLONA IN BREVE SOCIETA' COOPERATIVA BALLONA	02256800208	MN - 237538	GONZAGA	MN	LOMBARDIA	NO	04/02/2009
36	COOPERATIVA 2 D SOCIETA' COOPERATIVA	02193210206	MN - 232113	VIADANA	MN	LOMBARDIA	NO	16/05/2007
37	LOGISERVICE SOC. COOP.	05821040960	MI - 1851385	MILANO	MI	LOMBARDIA	2007	10/07/2007
38	AKTAS SOCIETA' COOPERATIVA	01573440193	CR - 183822	RIVOLTA D'ADDA	CR	LOMBARDIA	NO	17/05/2013
39	SI.MA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02415610209	MN - 251027	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	NO	07/11/2013
40	READY 4 YOU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02497460184	PV - 278432	PAVIA	PV	LOMBARDIA	NO	09/04/2013




N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
41	LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05369600969	MI - 1815984	MILANO	MI	LOMBARDIA	2008	28/06/2006
42	MILANO GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08650790960	MI - 2039891	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	07/05/2014
43	SERVICE QUATTRO STAGIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03961480161	BG - 423361	CASTEL ROZZONE	BG	LOMBARDIA	NO	17/01/2014
44	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02430890208	MN - 252273	MARMIROLO	MN	LOMBARDIA	NO	03/04/2014
45	KRISTALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08592410966	MI - 2035726	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	13/03/2014
46	PITAGAMA SOCIETA' COOPERATIVA	08151560961	MI - 2006146	MILANO	MI	LOMBARDIA	2013	11/02/2013
47	OBA SERVICE SOC. COOP.	03437150125	VA - 351473	UBOLDO	VA	LOMBARDIA	NO	08/10/2014
48	MB PALLETS SOCIETA' COOPERATIVA	04015240163	BG - 428056	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	NO	22/09/2014
49	CO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03405100128	VA - 348727	CASSANO MAGNAGO	VA	LOMBARDIA	NO	18/03/2014
50	RAYANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01596010197	CR - 185812	CASTELLEONE	CR	LOMBARDIA	NO	19/05/2014
51	JOB LINE SOCIETA' COOPERATIVA	08454360960	MI - 2027845	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/12/2013
52	ISI COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	08563150963	MI - 2033807	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	21/02/2014
53	FRESCH LOGO SOCIETA' COOPERATIVA	03625230986	BS - 549874	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	NO	29/04/2014
54	KIARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	07048550961	MI - 1932157	MILANO	MI	LOMBARDIA	2011	25/05/2010
55	IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	02861980122	VA - 296330	ISPRA	VA	LOMBARDIA	2013	27/01/2005
56	SO.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	04002580167	BG - 427057	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	NO	10/07/2014
57	LA RACCOLTA SOCIETA' COOPERATIVA	02259800205	MN - 237721	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	NO	24/02/2009
58	ARENANO VILLAGE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	01980930992	GE - 450069	ARENANO	GE	LIGURIA	NO	23/07/2010
59	FORM. IN. - FORMAZIONE INDUSTRIA - SOCIETA' COOPERATIVA	01204880114	SP - 109434	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2009	17/02/2005
60	"COOPERATIVA PROCOOP SERVICE	01951260999	GE - 447511	GENOVA	GE	LIGURIA	2013	01/03/2010



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
61	M.I.R.I. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01339500116	SP - 120553	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	08/04/2011
62	TECNOMOTORS - COOPERATIVA SOCIALE	02231900990	GE - 470525	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	16/01/2014
63	FUTUREL COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	12992241005	GE - 476873	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	04/08/2014
64	CO.E.SO - COMPAGNIA SERVIZI ENERGIA E SOSTENIBILITA' SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	02204240994	GE - 468146	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	18/07/2013
65	L.C.S. LIGURIA CENTRO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02167080999	GE - 465262	GENOVA	GE	LIGURIA	2014	30/01/2013
66	R.P.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01530270097	SV - 154533	VARAZZE	SV	LIGURIA	2012	16/01/2009
67	ARTILES COSTRUZIONI - COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	02049610997	GE - 455722	GENOVA	GE	LIGURIA	2013	17/06/2011
68	LA NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01442940084	IM - 126746	MOLINI DI TRIORA	IM	LIGURIA	2007	04/05/2007
69	LI.SA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02102040991	GE - 460024	GENOVA	GE	LIGURIA	2014	01/03/2012
70	PUNTO COMUNICAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01598050084	IM - 139983	SANREMO	IM	LIGURIA	2015	02/05/2014
71	COOPERATIVA TRASPORTI TRA I FACCHINI DELLE FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	00069510089	IM - 17589	SANREMO	IM	LIGURIA	2007	18/09/1936
72	SPIAGGE SICURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01532250084	IM - 135995	IMPERIA	IM	LIGURIA	2012	06/02/2012
73	"GRAPH PRINT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01372640084	IM - 120796	SANREMO	IM	LIGURIA	2008	14/07/2004
74	EDIL ZETA - SOCIETA' COOPERATIVA	01286340110	SP - 116079	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	08/10/2008
75	THACI SERVIZI PER TUTTI COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	02475590994	GE - 488945	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	24/05/2017
76	B. & G. MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01362140087	IM - 120041	SNREMO	IM	LIGURIA	2007	24/02/2004
77	GECOSHIMA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02123440998	GE - 461657	GENOVA	GE	LIGURIA	2012	01/06/2012
78	ALPI MARITIME SOCIETA' COOPERATIVA	11147980012	TO - 1191207	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	27/05/2014
79	DIMELI SOCIETA' COOPERATIVA	01556850053	AT - 125006	CANELLI	AT	PIEMONTE	NO	20/11/2013
80	LA MATRIOSCA SOCIETA' COOPERATIVA	10153880017	TO - 1110242	SCALENGHE	TO	PIEMONTE	2012	24/09/2009



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
81	G.D.F.S.P. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02344920034	NO - 231108	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	PIEMONTE	2012	28/11/2012
82	SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11113980012	TO - 1189292	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	NO	25/03/2014
83	SANTO STEFANO D'INGHERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02334370034	NO - 229994	OLEGGIO	NO	PIEMONTE	NO	06/08/2012
84	COOPERATIVA IMMOBILIARE E DI CONSUMO	84001360035	VB - 104807	VOGOGNA	VB	PIEMONTE	2012	04/12/1924
85	B.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	111067820016	TO - 1185970	NICHELINO	TO	PIEMONTE	NO	23/01/2014
86	L'ALLEGRA FORCHETTA SOCIETA' COOPERATIVA	02399420039	NO - 234092	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	04/03/2014
87	CIVAL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	10753670016	TO - 1159071	RIVOLI	TO	PIEMONTE	2012	23/05/2012
88	FIGARO MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02563110028	BI - 195249	MASSERANO	BI	PIEMONTE	NO	29/04/2014
89	VITTORIA TRASPORTI S.C.	10258830016	TO - 1117907	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	23/02/2010
90	COOPERATIVA SERVIZI TORINO	10716680011	TO - 1156070	TORINO	TO	PIEMONTE	2013	28/03/2012
91	STEP SOCIETA' COOPERATIVA	02202640021	BI - 183016	BIELLA	BI	PIEMONTE	2009	11/03/2005
92	VOLTA PAGINA - SOLIDARIETA' & AMBIENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02541740029	BI - 194125	GAGLIANICO	BI	PIEMONTE	NO	10/05/2013
93	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	10920740015	TO - 1173136	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	20/03/2013
94	KAPPA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10405360016	TO - 1130535	TORINO	TO	PIEMONTE	2011	03/11/2010
95	COOPERATIVA SALUZZESE ALIMENTARISTI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	10031440018	TO - 1100264	TORINO	TO	PIEMONTE	2012	18/02/2009
96	TEA (TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE) SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE TEA S.C.	07284800013	TO - 884136	TORINO	TO	PIEMONTE	2010	15/02/1997
97	OLTRE GLI OSTACOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11013890014	TO - 1180869	RIVOLI	TO	PIEMONTE	NO	08/10/2013
98	COOP 3ESSE SOCIETA' COOPERATIVA	10866540015	TO - 1168305	RUBIANA	TO	PIEMONTE	2014	10/01/2013
99	TRE C SOCIETA' COOPERATIVA	11163430017	TO - 1192825	TORINO	TO	PIEMONTE	TO	30/06/2014
100	COOPERATIVA EDILE M.D. & T. - SOCIETA' COOPERATIVA	11168440011	TO - 1193000	PIANEZZA	TO	PIEMONTE	NO	09/07/2014



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bil.	Costituzione
101	SAMUEL OPERA DON GUANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01437690033	NO - 173628	CERANO	NO	PIEMONTE	2007	14/12/1992
102	PROGETTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10715790019	TO - 1156352	TORINO	TO	PIEMONTE	2012	21/03/2012
103	REVOLUTION TEC SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02561570025	BI - 194988	MASERANO	BI	PIEMONTE	NO	31/01/2014
104	COOPANE SOCIETA' COOPERATIVA	02268740186	NO - 220931	NOVARA	NO	PIEMONTE	2012	12/06/2008
105	LAVORINSIEME SOCIETA' COOPERATIVA	10629990010	TO - 1149599	TORINO	TO	PIEMONTE	2012	02/12/2011
106	SERVIZI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	02332670062	AL - 246482	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2012	26/05/2011
107	WORK HOUSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10980790017	TO - 1177906	TORINO	TO	PIEMONTE	2013	04/07/2013
108	IL SALICE - SOCIETA' COOPERATIVA	01570900058	AT - 126144	ASTI	AT	PIEMONTE	NO	17/07/2014
109	BARISTYLE - SOCIETA' COOPERATIVA	02166110037	NO - 219617	OLEGGIO	NO	PIEMONTE	2010	06/10/2008
110	COOPERATIVA PESCATORI E ACQUICULTORI ALTO VERBANO	02317840037	VB - 200526	GHIFFA	VB	PIEMONTE	2012	09/03/2012
111	STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	02415700034	NO - 235131	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	24/07/2014
112	GIALLOPARMA - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	03523880981	PR - 259496	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	24/04/2013
113	M.E.G. COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02951970363	MO - 345430	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2008	04/11/2004
114	STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03611880232	MO - 358820	CAMPOSANTO	MO	EMILIA ROMAGNA	2007	14/07/2006
115	NUOVA ERA - SOCIETA' COOPERATIVA	03444970366	MO - 388275	BOMPORTO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	22/02/2012
116	N.H.W. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03440340366	MO - 387871	BOMPORTO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	20/01/2012
117	GNU.CC. SOLUZIONI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	03424130361	MO - 386547	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2013	03/11/2011
118	ZOOMWORX SOCIETA' COOPERATIVA	02465391205	BO - 441734	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	04/06/2004
119	COOPERATIVA RAHALI A.R.L.	04005070406	RN - 321157	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	13/03/2012



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
120	VIP SOCIETA' COOPERATIVA	02389570355	RE - 277077	SCANDIANO	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	01/07/2009
121	CONSORZIO CO. OPERA S. C. A R.L.	03456660400	FO - 301771	CESENA	FO	EMILIA ROMAGNA	2008	14/09/2004
122	VICTORIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02606150403	RN - 273341	RICCIONE	RN	EMILIA ROMAGNA	2011	30/03/1998
123	C. M. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03041060363	MO - 352851	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2012	25/01/2006
124	IL PICCOLO PRINCIPE - COOPERATIVA SOCIALE	02959120367	MO - 346009	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2012	23/12/2004
125	SANTA MARIA MAGGIORE SOCIETA' COOPERATIVA	00558670378	BO - 152234	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	25/09/1961
126	CO.I.S. CONSORZIO INTERCOOPERATIVO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L. IN FORMA ABBREVIATA CO.I.S. SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA R.L. (EMILIA ROMAGNA) (FO)	03443090406	FO - 300877	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2010	26/05/2004
127	LA CASA ECOLOGICA DI BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA	00617110374	BO - 165241	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	22/03/1963
128	COOPERATIVA PIACENZA	01539650331	PC - 171171	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	08/01/2009
129	AUTOTRASPORTI MANAL - SOC. COOP. DI LAVORO	02481820393	RA - 205864	CONSELICE	RA	EMILIA ROMAGNA	NO	21/11/2013
130	LA CIURMA S.C.	02435350398	RA - 201590	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	NO	12/04/2012
131	ECO GROUP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03617300409	FO - 308514	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2009	18/10/2006
132	COOPERATIVA SOCIALE STELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	02271290393	RA - 186828	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	2008	27/04/2007
133	FOUR GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02787801204	BO - 467571	VALSAMOGGIA	BO	EMILIA ROMAGNA	2008	05/11/2007
134	AGRICOLA DEL RUBICONE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	03951920408	FO - 323525	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	EMILIA ROMAGNA	2011	16/05/2011
135	MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE MEDITERRANEO SOC. COOP.	01527590333	PC - 170158	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2010	30/06/2008
136	ARABA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	01809900382	FE - 199629	TERRE DEL RENO	FE	EMILIA ROMAGNA	2013	19/02/2010
137	CSER CONSORZIO SOCIO SANITARIO EMILIANO ROMAGNOLO SOCIETA' COOPE	03969890403	FO - 324337	CESENA	FO	EMILIA ROMAGNA	2011	15/09/2011
138	PANTERA NERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02455990347	PR - 239944	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	27/07/2007
139	COMPAGNIA NAZIONALE ARTIGIANI EDILI ED AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA	03411130366	MO - 385361	CARPI	MO	EMILIA ROMAGNA	2011	25/07/2011



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
140	COOPERATIVA SOCIALE APE REGINA - SOCIETA' COOPERATIVA	0180970386	FE - 199588	JOLANDA DI SAVOIA	FE	EMILIA ROMAGNA	2013	15/02/2010
141	ONDA PLUS SOCIETA' COOPERATIVA	03882440401	RN - 314879	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2013	24/05/2010
142	MODULOR - SOCIETA' COOPERATIVA	03964470409	FO - 324108	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	NO	25/07/2011
143	NOVI GREEN - SOCIETA' COOPERATIVA	03042631204	BO - 487072	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2012	10/06/2010
144	SHARP CONTROL SOCIETA' COOPERATIVA	02863891202	BO - 473282	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2013	10/07/2008
145	SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA	03125731202	BO - 494033	VALSAMOGGIA	BO	EMILIA ROMAGNA	2011	12/05/2011
146	MAGAZZINI MUSICALI SOCIETA' COOPERATIVA	02822651200	BO - 470313	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2012	15/02/2008
147	G.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA	03508790361	MO - 393989	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	14/03/2013
148	SETRAS SOCIETA' COOPERATIVA	01657760334	PC - 181092	FIorenzuola D'ARDA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	30/09/2013
149	EMILSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	03436530368	MO - 387756	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2012	18/01/2012
150	BIKE & POWER 33 BELLARIA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	04092280405	RN - 325050	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	05/07/2013
151	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	01927430387	FE - 210689	MESOLA	FE	EMILIA ROMAGNA	2015	27/05/2014
152	K20 SOCIETA' COOPERATIVA	03390421208	BO - 515507	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	17/07/2014
153	"SOFA" COOP' SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "SOFA" SOC. COOP."	03899670404	FO - 321251	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2010	20/09/2010
154	F.T. SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03591100361	MO - 401126	BOMPORTO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	28/08/2014
155	INFINITO SOCIETA' COOPERATIVA	04814350288	BO - 521292	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	05/05/2014
156	DELTA SOCIETA' COOPERATIVA	03374001208	BO - 514206	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	24/04/2014
157	INVICTUS SOCIETA' COOPERATIVA	04006330403	FO - 325792	CESENA	FO	EMILIA ROMAGNA	2013	09/03/2012
158	GRINTA NEW ENERGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04085430405	RN - 324615	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2013	07/05/2013
159	CO.I.P.R.A. SOC. COOP. A.R.L.	00385610332	PC - 101913	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2010	13/01/1980



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
160	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03969130404	FO - 324309	CESENA	FO	EMILIA ROMAGNA	2011	13/09/2011
161	IMI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03505470363	MO - 393583	ZOCCA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	20/02/2013
162	EASWORK SOCIETA' COOPERATIVA	03377731207	BO - 514491	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	30/04/2014
163	CON TROSENSO SOCIETA' COOPERATIVA	02599090350	RE - 296493	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	31/10/2013
164	TELECONTROLLERS SOCIETA' COOPERATIVA	00884951203	BO - 411478	BUDRIO	BO	EMILIA ROMAGNA	2012	11/05/2000
165	GA.NO. SOC. COOP.	03517440362	MO - 394816	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	09/05/2013
166	HOME CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03481290363	MO - 391624	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2013	19/10/2012
167	I WASH - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	04121490405	FO - 330603	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	NO	16/01/2014
168	LORENZ SOCIETA' COOPERATIVA	03323761209	BO - 510167	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	10/10/2013
169	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	03509530360	MO - 394021	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	05/03/2013
170	LA NUVOILA SOCIETA' COOPERATIVA	03368381202	BO - 513817	CASALECCHIO DI RENO	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	26/03/2014
171	L.I.M.E. SOCIETA' COOPERATIVA	02534240342	PR - 246304	TORRILE	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	05/06/2009
172	EREMO DI RONZANO SOCIETA' COOPERATIVA	03349451207	BO - 512518	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	29/01/2014
173	GEDIS FORLI' SOCIETA' COOPERATIVA	04104120409	FO - 329900	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2013	30/09/2013
174	IL PENTAGONO SOCIETA' COOPERATIVA	03335811208	BO - 511405	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	19/12/2013
175	IDAM SOCIETA' COOPERATIVA	04106820402	FO - 330013	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	2013	23/10/2013
176	KELLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03860910409	RN - 313690	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	EMILIA ROMAGNA	2010	22/02/2010
177	A 3.I SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	03547100366	MO - 397466	CAMPOSANTO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	21/11/2013
178	EDILIPPO RISTRUTTURAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	02782141200	BO - 467032	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2012	05/10/2007
179	PRO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	02674201203	BO - 458221	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2007	20/07/2006



N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	BIL	Costituzione
180	F.B. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	02430670345	PR - 237568	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	19/01/2007
181	EDIL 91 SOCIETA' COOPERATIVA	02581230345	PR - 250188	TORRILE	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	02/08/2010
182	FERRARA NEL CUORE, SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01932730383	FE - 211142	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	NO	21/08/2014
183	VIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02762181200	BO - 465217	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	21/06/2007
184	WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03202720367	MO - 367546	SPILAMBERTO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	22/04/2008
185	COOPERATIVA GI.DI. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01545060335	PC - 171646	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	13/03/2009
186	COOPERATIVA PRODUTTORI SEMENTI ELETTE DEL MONTEFELTRO A.R.L.	80008850416	RN - 311430	NOVAFELTRIA	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	03/05/1970
187	CO.S.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA SAVIGNANO FACCHINI	03139050367	MO - 361934	VIGNOLA	MO	EMILIA ROMAGNA	2009	29/05/2007
188	GUADALUPI SOCIETA' COOPERATIVA	03370531208	BO - 513881	IMOLA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	03/04/2014
189	S.T.C. SOCIETA' COOPERATIVA	03280721204	BO - 506396	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	01/03/2013
190	DI GIALOTTI SOC. COOP.	02455480398	RA - 203572	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	2013	10/01/2013
191	AKS-365 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02719930345	PR - 261709	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	25/03/2014
192	L'OCCIDENTE - SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA A R.L.	03470610407	RN - 294194	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2012	02/12/2004
193	TANZANIA-ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	03516370362	MO - 394893	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	17/04/2013
194	SIRIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03317831208	BO - 509588	IMOLA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	06/09/2013
195	EDIL ANSA SOCIETA' COOPERATIVA	01527990335	PC - 170225	PODENZANO	PC	EMILIA ROMAGNA	2009	14/07/2008
196	CLEAN & STORE SOCIETA' COOPERATIVA	03074951207	BO - 489903	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	10/11/2010
197	EDIL - BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA	02623590359	RE - 298681	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	NO	15/04/2014
198	COPREM SOCIETA' COOPERATIVA	01526250335	PC - 170034	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	2014	12/06/2008
199	EXTRA SOCIETA' COOPERATIVA	01670650330	PC - 182144	COLI	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	16/04/2014
200	M.N.C. FEDEL AIR SYSTEMS WORKS SOCIETA' COOPERATIVA	03210651208	BO - 500720	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2012	10/05/2012
201	COOPERATIVA RINASCENTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01530570355	PR - 243756	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	1997	28/12/1992
202	LA LUMIERA WORK SOCIETA' COOPERATIVA	03263021200	BO - 504948	VALSAMOGGIA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	16/01/2013
203	CONSORZIO EDEN SOCIETA' COOPERATIVA	02375500200	BO - 530664	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	NO	03/07/2012
204	OVINI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03457280364	MO - 389328	FINALE EMILIA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	13/04/2012



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 697).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, n. 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020 e n. 683 del 23 luglio 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;



Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con il quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020, e che prevede, altresì, che con delibere del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Considerata l'impossibilità di procedere secondo l'ordinaria organizzazione del lavoro a causa dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) ed i conseguenti ulteriori ritardi generati da detta situazione;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa

1. Il termine per la realizzazione degli interventi di natura edilizia finalizzata a garantire l'assistenza abitativa in luogo delle strutture abitative di emergenza di cui rispettivamente all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 538/2018, all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 553/2018 ed art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 581/2019 è fissato per il 30 ottobre 2020.

2. Ai maggiori oneri conseguenti alla proroga del termine di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 638.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziare per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A04616

ORDINANZA 18 agosto 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 698).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;


Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020 e n. 691 del 4 agosto 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;



Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenuto necessario consentire la prosecuzione del progressivo scaglionamento ed accesso contingentato degli utenti presso gli uffici di Poste Italiane S.p.a. mediante l'anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014;

Vista la nota di Poste Italiane S.p.a. prot. n. 2675 del 7 agosto 2020;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS

1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell'accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adot-

tate allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

di competenza del mese di settembre 2020 è anticipato dal 26 agosto al 1° settembre;

di competenza del mese di ottobre 2020 è anticipato dal 25 settembre al 1° ottobre.

2. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A04617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Atorvastatina Vivanta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/839/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;



Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006);

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 533 del 6 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, con la quale la società Vivanta Generics S.R.O. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina);

Vista la domanda, presentata in data 21 aprile 2020, con la quale la società Vivanta Generics S.R.O. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 047681022, 047681085, 047681147 e 047681200;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 giugno 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 31 in data 23 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATORVASTATINA VIVANTA (atorvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 10 mg 30 compresse rivestite con film in blister OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,12.

Nota AIFA 13.

Confezione: 20 mg 30 compresse rivestite con film in blister OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681085 (in base 10).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,36.

Nota AIFA 13.

Confezione: 40 mg 30 compresse rivestite con film in blister OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681147 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,23.

Nota AIFA 13.

Confezione: 80 mg 30 compresse rivestite con film in blister OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681200 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,14.


Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,27.

Nota AIFA 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'ap-



posita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04523

DETERMINA 7 agosto 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Atriance». (Determina n. DG/841/2020).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Atriance» (nelarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 22 agosto 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/07/403/

titolare A.I.C.: Novartis Europharm Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-

blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;



Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la determina AIFA n. 207/2008 del 19 maggio 2008 recante regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Atriance» (nelarabina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea EMEA/H/C/000752, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 129 del 4 giugno 2008;

Vista la decisione del CHMP del 19 settembre 2019, iscritta nel registro comunitario dei medicinali con il numero EU/1/07/403/002, di autorizzazione all'immissione in commercio della confezione «5 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino» con procedura EMEA/H/C/000752/II/0047/G;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2020 con la quale l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Atriance» (nelarabina) relativamente alla suddetta nuova confezione;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 17 aprile 2020;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella sua seduta straordinaria del 4-6 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla suddetta confezione debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale ATRIANCE (nelarabina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

5 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 038116024/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: la nelarabina è indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (TALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Atriance» (nelarabina) è classificata come segue:

confezione:

5 mg/ml soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 50 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 038116024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 386,67;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 638,16.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La confezione in oggetto sarà inserita nel registro di monitoraggio AIFA fino a chiusura dello stesso.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'agenzia, piattaforma web - all'indirizzo <https://servizionline.aifa.gov.it> che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio>



La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del SSN.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atriance» (nelarabina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04524

DETERMINA 7 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lestro-nette», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/844/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elen-



co dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 149/2019 del 5 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 27 marzo 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lestronette» (levonorgestrel ed estrogeno) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Lestronette» (levonorgestrel ed estrogeno);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LESTRONETTE (levonorgestrel ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 047404025 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lestronette» (levonorgestrel ed estrogeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04597

DETERMINA 7 agosto 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miranova», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/845/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e della semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 86/2019 del 12 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Miranova» (levonorgestrel ed estrogeno) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Miranova» (levonorgestrel ed estrogeno);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 giugno 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIRANOVA (levonorgestrel ed estrogeno) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «100 mcg + 20 mcg compresse rivestite» 21 compresse - A.I.C. n. 047256019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miranova» (levonorgestrel ed estrogeno) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04598



DETERMINA 7 agosto 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Delyba», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/851/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la clas-

sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;


Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 448/2017 del 14 marzo 2017 di classificazione del medicinale per uso umano «Delyba», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 76 del 31 marzo 2017;

Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 2019 con la quale la società Otsuka Novel Products GmbH ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Delyba» (delamanid) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 043367046/E;



Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica in data 4-6 febbraio 2019 e in data 8-10 maggio 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 24-26 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale DELTYBA (delamanid) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Confezione:

50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU) - 48 compresse;

A.I.C. n. 043367046/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (iva esclusa): euro 1.458,60;

prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 2.407,27.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Eliminazione dal registro di monitoraggio per l'indicazione terapeutica: «“Delyba” è indicato per l'uso nell'ambito di un'opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multi-resistente ai farmaci (MDR-TB) nei pazienti adulti, quando non è altrimenti possibile istituire un regime terapeutico efficace per ragioni di resistenza o di tollerabilità. Le linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici devono essere tenute in considerazione».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Delyba» (delamanid) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, pneumologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anidulafungina Accord»

Estratto determina n. 837/2020 del 7 agosto 2020

Medicinale: ANIDULAFUNGINA ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. - World Trade Center, Moll de Barcelona - s/n, Edifici Est 6a planta - 08039 Barcelona - Spagna.

Confezione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045609017 (in base 10)

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione

Validità prodotto integro: trentasei mesi.

Sono consentite escursioni termiche per novantasei ore fino a 25°C, e la polvere può essere riportata alle condizioni di conservazione refrigerate.

Soluzione ricostituita:

la soluzione ricostituita può essere conservata fino a 25°C per un massimo di ventiquattro ore.

la stabilità chimico-fisica della soluzione ricostituita durante l'uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato nell'immediato i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità dell'utente.

Soluzione per infusione:

la soluzione per infusione può essere conservata a 25°C per quarantotto ore oppure conservata congelata per almeno settantadue ore.

La stabilità chimico-fisica della soluzione per infusione durante l'uso è stata dimostrata per quarantotto ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usato nell'immediato i tempi di conservazione in uso e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità



dell'utente, normalmente non deve durare più di ventiquattro ore a temperature comprese tra 2° C e 8° C, a meno che la ricostituzione/diluizione non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.

Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero (2°C - 8°C). Non refrigerare.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di anidulafungina.

La soluzione ricostituita contiene 3,33 mg/ml di anidulafungina e la soluzione diluita contiene 0,77 mg/ml di anidulafungina

Eccipienti:

Fruttosio;

mannitolo;

polisorbato 80;

acido lattico;

sodio idrossido (per aggiustamento del *ph*);

acido cloridrico (per aggiustamento del *ph*).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo;

BrightGene Pharmaceutical Co., Ltd. - Building C25-C28, No.218 Xinghu Road - Suzhou Industrial Park, Suzhou - Jiangsu - Cina;

produzione del prodotto finito:

Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1, 38871 Ilsenburg - Germania - PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 - Lettonia.

Rilascio lotti:

PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 - Lettonia;

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1, 4HF - Regno Unito

Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1, 38871 Ilsenburg - Germania.

Confezionamento primario e secondario:

PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 - Lettonia

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited, UK - Unit C & D, Homefield, Business park - Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito;

Synoptis Industrial Sp. z o.o. - ul. Rabowicka 15, 62-020 Swarzędz - wielkopolskie - Polonia

Laboratori Fundacio Dau - Pol. Ind. Zona Franca, C/C, 12-14 - Barcelona, 08040 - Spagna

Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1 - 38871 Ilsenburg - Germania.

Controllo di qualità:

Astron Research Limited - 2nd and 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road - Harrow, HA1 4HF - Regno Unito;

Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1 - 38871 Ilsenburg - Germania;

Labor LS SE & Co. KG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet - Germania;

PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine - 2114, Lettonia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045609017 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 272,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 449,64.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Anidulafungina Accord» (anidulafungina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre

2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Anidulafungina Accord» (anidulafungina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04521

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi»

Estratto determina n. 838/2020 del 7 agosto 2020

Medicinale: APOKLISI.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.p.a. con sede legale - via S. Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano - Italia.

Confezioni:

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191397 (in base 10);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191575 (in base 10);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191031 (in base 10);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191791 (in base 10);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191219 (in base 10);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191803 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Composizione:

principio attivo: ossicodone/naloxone.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191397 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,83.

Confezione: 40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191575 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 20,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 38,32.

Confezione: 5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse - A.I.C. n. 044191031 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,73.

Confezione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 044191219 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,69.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,55.

Confezione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 044191791 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 4,65.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 8,73.

Confezione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 044191803 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,69.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,55.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Apoklisi» (ossicodone/naloxone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Apoklisi» (ossicodone/naloxone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04522**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo».**

Estratto determina n. 850/2020 del 7 agosto 2020

Medicinale: EMTRICITABINA E TENOFOVIR DISOPROXIL AUROBINDO.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. - via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (VA), Italia.

Confezioni:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046225013 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046225025 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046225037 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046225049 (in base 10);

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 046225052 (in base 10).

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30 °C.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 200 mg di emtricitabina e 245 mg di tenofovir disoproxil (equivalente a 300 mg di tenofovir disoproxil fumarato);

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosso, mannitolo, amido pregelatinizzato, sodio stearil fumarato; rivestimento della compressa:

colore bianco: ipromellosa 2910 (6 cps), triacetina, biossido di titanio (E171), lattosio.

Produttore/i del principio attivo:

Manufacturer of Emtricitabine - Aurobindo Pharma Limited Unit -XI - Survey No.: 61-66, I.D.A - Pydibhimavaram - Ranasthalam (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh - 532 409, India;

Manufacturer of Tenofovir disoproxil fumarate - Aurobindo Pharma Limited Unit -XI - Survey No.: 61-66, I.D.A - Pydibhimavaram - Ranasthalam (Mandal), Srikakulam (District), Andhra Pradesh - 532 409, India.


Produttore/i del prodotto finito:

produzione:

Aurobindo Pharma Limited Unit-XV - Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal) - Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531 021 - India.

Confezionamento primario e secondario:

Aurobindo Pharma Limited Unit-XV - Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal) - Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531 021 - India;



Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19, Venda Nova 2700-487 Amadora, Portogallo;

Tjoapack Netherlands B.V. - Nieuwe Donk, 9, 4879AC ETTEN-LEUR, Paesi Bassi.

Confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000, Malta;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße, 6 - 63801 Kleinostheim - Germania;

Movianto Deutschland GmbH - In der Vogelsbach, 1 - 66540 Neunkirchen - Germania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. - viale Delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (MI), Italia.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19, Venda Nova - 2700-487 Amadora - Portogallo;

Aurobindo Pharma Limited Unit-XV - Plot No - 17A, E Bonangi (Village), Parawada (Mandal) - Visakhapatnam District, Andhra Pradesh - 531 021 - India.

Rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia - BBG 3000, Malta;

Generis Farmacêutica, S.A. - Rua João de Deus, 19, Venda Nova - 2700-487 Amadora, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche:

«Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 (vedere paragrafo 5.1);

«Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è inoltre indicato per il trattamento degli adolescenti con infezione da HIV-1 con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea, di età compresa tra dodici e meno di diciotto anni (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*, PrEP): «Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti e adolescenti ad alto rischio (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 046225013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Confezione:

«200 mg/245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 046225049 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 40,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 66,48.

Indicazioni terapeutiche rimborsate dal SSN:

«Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è indicato nella terapia antiretrovirale di associazione per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 (vedere paragrafo 5.1);

«Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è inoltre indicato per il trattamento degli adolescenti con infezione da HIV-1 con resistenza agli NRTI o tossicità che precludono l'utilizzo di agenti di prima linea, di età compresa tra dodici e meno di diciotto anni (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Indicazioni terapeutiche non rimborsate dal SSN:

profilassi pre-esposizione (*pre-exposure prophylaxis*, PrEP): «Emtricitabina e Tenofovir disoproxil Aurobindo» è indicato, in associazione

con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti e adolescenti ad alto rischio (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1).

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina l'efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo» (emtricitabina/tenofovir disoproxil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo» (emtricitabina/tenofovir disoproxil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04525



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iobenguano»

Estratto determina AAM/PPA 466/2020 del 7 agosto 2020

È autorizzata la seguente variazione:

B.II.d.I.e - Modifica dei limiti del parametro «radiochemical purity» nella specifica del prodotto finito al rilascio e alla shelf-life, relativamente al medicinale IOBENGUANO (A.I.C. n. 038976) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare s.r.l.

Codice pratica: VN2/2020/49.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A04570

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltarol»

Estratto determina IP n. 463 del 17 agosto 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VOLTAROL FORTE GEL EXTERNAL USE 2% 100 G GEL dalla Grecia con numero di autorizzazione 32407/18/23-09-2019 4-2013, intestato alla società Glaxosmithkline CH Hellas SA, Kifissias Ave. 274, 152 32 Chalandri, Greece e prodotto da Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12° km. Ethn. Odoy NO1, 144 51, Metamorfofi Attikis, Greece e GSK Consumer Healthcare GmbH & C. Kg, Barthstrasse 4, Munchen, Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar s.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano (MI).

Confezione: «Voltarol 2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C. n.: 048893010 (in base 10) 1GN32L (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 2,32 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 2 g di diclofenac sodico;

eccipienti: butilidrossitoluene, carbomeri, cocoile caprilocaprato, dietilammina, alcool isopropilico, paraffina liquida, macrogol cetostearile etere, alcool oleico, glicole propilenico, profumo eucalipto pungente, acqua depurata.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Calepio di Settala (MI);

De Salute s.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. s.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Voltarol 2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C. n.: 048893010.

Classe di rimborsabilità: «C - bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Voltarol 2% gel» tubo da 100 g.

Codice A.I.C. n.: 048893010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04572

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-212) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 8 2 6 *

€ 1,00

